

(N. 445-bis)

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio — deliberato il 2 marzo 1977 dalla 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport) — di alcune disposizioni

DAL

DISEGNO DI LEGGE N. 445

(« Proroga, con integrazioni, della legge 6 marzo 1958, n. 243, istitutiva dell'Ente per le Ville venete, e successive modificazioni »)

presentato dal Ministro per i Beni Culturali e Ambientali
(PEDINI)

di concerto col Ministro del Tesoro
(STAMMATI)

(approvato, in sede deliberante, dalla Commissione nella data predetta)

Integrazioni alla legge 6 marzo 1958, n. 243, istitutiva dell'Ente per le Ville venete, e successive modificazioni

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 243, è sostituito dal seguente:

« Il consorzio è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Venezia ed assume la denominazione di "Ente per le Ville venete" ».

Art. 2.

L'articolo 2 della legge 6 marzo 1958, n. 243, è sostituito dal seguente:

« Del consorzio fanno parte di diritto la regione Friuli-Venezia Giulia e la regione Veneto; le amministrazioni provinciali e gli enti provinciali per il turismo delle province di Belluno, Gorizia, Padova, Pordenone, Rovigo, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Verona, Vicenza.

Possono aderirvi le amministrazioni comunali e gli istituti di credito operanti nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto obbligandosi ad una contribuzione annua non inferiore a lire 500.000 per i comuni e a lire 1.000.000 per gli istituti di credito.

Le regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto provvederanno, con propria legge, a determinare la propria quota contributiva a carico del bilancio regionale ».

Art. 3.

Le lettere e), f) e g) dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1962, n. 1336, sono sostituite dalle seguenti:

« e) da due membri designati, rispettivamente, dalla regione Friuli-Venezia Giulia e dalla regione Veneto; da due presidenti delle amministrazioni provinciali e da due presidenti degli enti provinciali per il turismo delle province indicate nell'articolo 2,

designati rispettivamente dai presidenti delle predette amministrazioni e dei predetti enti.

f) dai soprintendenti per i beni ambientali e architettonici e per i beni artistici e storici delle province indicate nell'articolo 2;

g) da un rappresentante delle amministrazioni comunali e da un rappresentante degli istituti di credito, che fanno parte del consorzio ai sensi dell'articolo 2, designati rispettivamente dalle predette amministrazioni e dai predetti istituti ».

Art. 4.

L'articolo 8 della legge 6 marzo 1958, n. 243, è sostituito dal seguente:

« Il comitato esecutivo è composto:

a) dal presidente del consorzio;

b) da un rappresentante per ogni regione;

c) da un presidente di amministrazione provinciale;

d) da un presidente di ente provinciale per il turismo;

e) da un soprintendente per i beni ambientali e architettonici e da un soprintendente per i beni artistici e storici.

I membri di cui alle lettere b), c), d) ed e) sono nominati dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti ».

Art. 5.

L'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 6 marzo 1958, n. 243, è sostituito dal seguente:

« Le sedute del comitato non sono valide se ad esse non sia intervenuto almeno uno dei funzionari di cui alla lettera e) dell'articolo precedente ».

Art. 6.

L'articolo 16 della legge 6 marzo 1958, n. 243, è sostituito dal seguente:

« Le entrate del consorzio sono costituite:

a) dal contributo dello Stato, dai contributi delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto ed eventualmente delle amministrazioni

ni provinciali e degli enti provinciali per il turismo delle province indicate nel primo comma dell'articolo 2;

b) dalle contribuzioni dei comuni e degli istituti di credito di cui al secondo comma dell'articolo 2;

c) da ogni altra eventuale entrata ».

Art. 7.

Il quinto comma dell'articolo 19 della legge 6 marzo 1958, n. 243, è sostituito dal seguente:

« La liquidazione delle spese effettuate, alla fine dei lavori, sarà fatta dal soprintendente competente, sentito l'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, e costituirà titolo esecutivo per il rimborso ».

Art. 8.

All'articolo 25 della legge 6 marzo 1958, n. 243, è aggiunto il seguente comma:

« Il diritto di prelazione di cui agli articoli 28, 31, 32 e 33 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, in caso di rinuncia da parte dello Stato, può essere esercitato dall'Ente per le Ville venete, limitatamente agli immobili di cui all'articolo 3 della presente legge ».

Art. 9.

L'articolo 26 della legge 6 marzo 1958, n. 243, nel testo modificato dall'articolo 2 della legge 7 luglio 1970, n. 600, è sostituito dal seguente:

« L'approvazione del progetto e la vigilanza sui lavori, per i quali siano stati concessi mutui ai sensi dell'articolo 21, sono demandate alla competente Soprintendenza ».

Art. 10.

Il primo periodo del secondo comma dell'articolo 28 della legge 6 marzo 1958, n. 243, nel testo modificato dalla legge 28 marzo 1968, n. 407, è sostituito dal seguente: « La esenzione è subordinata al rilascio di una dichiarazione della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici competente che annualmente attesti che la villa è utilizzata in conformità alle leggi di tutela ».

Art. 11.

All'articolo 32 della legge 6 marzo 1958, n. 243, è aggiunto il seguente comma:

« Per tutte le valutazioni e stime relative agli immobili di cui all'articolo 3 della presente legge l'Ente per le Ville venete si avvale dell'ufficio tecnico erariale competente ».

Art. 12.

Le definizioni « Ministero e Ministro della pubblica istruzione, Soprintendenza e soprintendente ai monumenti, Soprintendenza e soprintendente alle gallerie », contenute nella legge 6 marzo 1958, n. 243, e successive modificazioni, sono sostituite rispettivamente con le definizioni « Ministero e Ministro per i beni culturali e ambientali, Soprintendenza e soprintendente per i beni ambientali e architettonici, Soprintendenza e soprintendente per i beni artistici e storici ».